



Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili

CAPITANERIA DI PORTO – GUARDIA COSTIERA

MAZARA DEL VALLO

Viale Guardia Costiera sn - 91026 Mazara del Vallo (TP) – Tel. 0923.946388

E-mail: cpmazara@mit.gov.it – P.E.C.: cp-mazaradelvallo@pec.mit.gov.it

Sito web: www.guardiacostiera.gov.it/mazara-del-vallo

ORDINANZA

Il sottoscritto Capitano di Fregata (CP), Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Mazara del Vallo:

- VISTA** la legge n. 172/2003, recante “Disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico” nonché il D.lgs. n. 171/2005 recante il “Codice della Nautica da Diporto e l’attuazione della Direttiva 2003/44/CE”, emanato a norma dell’art. 6 della predetta legge;
- VISTO** il D.lgs. n. 209/2005 recante il “Codice delle assicurazioni private;
- VISTO** il D.M. n. 146/2008 – “Regolamento di attuazione dell’art. 65 del D.lgs. 171/2005, recante il codice della nautica da diporto”;
- VISTI** gli artt. 17 e 68 del Codice della Navigazione, nonché l’art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione (Parte Marittima);
- VISTA** la propria Ordinanza n. 04/2005 in data 01/03/2005, recante il regolamento sull’esercizio delle attività che si svolgono in porto e nell’ambito del demanio marittimo del Compartimento Marittimo di Mazara del Vallo, ai sensi dell’art. 68 del Codice della Navigazione;
- VISTA** l’Ordinanza n. 15/2016 del 16/06/2016 con la quale è stato disciplinato l’utilizzo commerciale dei natanti da diporto per finalità di locazione e noleggio;
- VISTO** il Decreto Ministeriale del 1° settembre 2021 recante i requisiti, formalità ed obblighi da ottemperare per l’utilizzazione dei natanti da diporto ovvero delle moto d’acqua ai fini di locazione o di noleggio per finalità ricreative o per usi turistici di carattere locale, nonché di appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo nelle acque marittime e interne;
- RITENUTO** necessario, alla luce delle modifiche normative intervenute in materia di utilizzazione dei natanti da diporto, modificare la precedente disciplina dettata a livello locale con l’Ordinanza n. 15/2016 del 16/06/2016;

ORDINA

Art. 1

(Ambito di applicazione e definizioni)

1. Le presenti disposizioni integrano la normativa generale contenuta nel D.lgs. 171/2005 (Codice della nautica da diporto), con particolare riferimento a quanto previsto dall’art. 3 (definizione di natante da diporto), dagli artt. 42 e 47 (definizioni di locazione e noleggio),

nonché dall'art. 2 del D.M. del 01/09/2021 (definizioni) e dal titolo III del relativo Regolamento di attuazione di cui al D.M. 146/2008 (sicurezza della navigazione da diporto).

2. Ai sensi dei predetti articoli ed ai fini della presente Ordinanza deve intendersi:

- a. per **navigazione da diporto**: quella effettuata in acque marittime ed interne a scopi sportivi o ricreativi e senza fine di lucro (l'utilizzo commerciale prevede la stipula di contratti di locazione o noleggio ma non il trasporto di persone o merci a titolo oneroso);
- b. per **unità da diporto**: ogni costruzione di qualunque tipo, e con qualunque mezzo di propulsione, destinata alla navigazione da diporto.
- c. per **natante da diporto**: qualsiasi unità da diporto a remi; ogni altra unità da diporto a remi, o con scafo di lunghezza pari o inferiore a dieci metri, misurata secondo le norme armonizzate EN/ISO/DIS/ 8666;
- d. per **natante da spiaggia**: i natanti di cui all'art 27, comma 3, lettera c) del Codice che possono navigare entro un miglio dalla costa denominati iole, pattini, sandolini, mosconi, pedalò, tavole a vela, tavole a motore, canoe, kayak, scooter acquatici, unità con superficie velica inferiore a 4 mq e mezzi simili;
- e. per **moto d'acqua**: si intende ogni unità da diporto con lunghezza dello scafo inferiore a quattro metri, che utilizza un motore di propulsione con una pompa a getto d'acqua come fonte primaria di propulsione e destinata a essere azionata da una o più persone sedute, in piedi o inginocchiate sullo scafo, anziché al suo interno.
- f. per **locazione** (senza conducente): il contratto con il quale il locatore si obbliga verso corrispettivo a cedere il godimento di un natante da diporto ovvero di una moto d'acqua per un periodo di tempo determinato, anche giornaliero o orario o di frazione di ora, da trascorrere a scopo ricreativo e turistico in zone marine o acque interne, alle condizioni stabilite dal contratto. Sulla base di questa definizione rientra in questa categoria anche quell'attività normalmente ed impropriamente riconosciuta come "noleggio di natanti da spiaggia".
- g. per **noleggio** (con conducente): il contratto con cui il noleggiante, in corrispettivo del nolo pattuito, si obbliga a mettere a disposizione di uno o più noleggiatori, rispettivamente, il natante da diporto o parte di esso, munito di equipaggio, per un periodo di tempo determinato, anche giornaliero o orario o di frazione di ora, da trascorrere a scopo ricreativo e turistico in zone marine o acque interne, alle condizioni stabilite dal contratto. L'unità noleggiata rimane nella disponibilità del noleggiante, alle cui dipendenze resta anche l'equipaggio.
- h. per **passaggero**: qualsiasi persona trasportata che non sia stata arruolata per far parte dell'equipaggio. I bambini di età inferiore ad un anno non sono conteggiati nel numero dei passeggeri. Salvo espressa deroga di legge, le unità da diporto non possono trasportare passeggeri a titolo oneroso, e l'autorizzazione per un uso commerciale ai fini di locazione o noleggio non comprende anche il trasporto a titolo oneroso di persone diverse dal noleggiatore e dai suoi eventuali ospiti.
- i. per **operatore commerciale**: impresa costituita sotto forma di società o di ditta individuale, centro di immersione subacquea, circolo o associazione o organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS), che esercita l'attività di cui al comma 1;
- j. per **operatore di assistenza subacquea**: operatore di un centro di immersione o di addestramento subacqueo, circolo o associazione o organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) che svolge attività di supporto o escursionismo subacqueo sportivo o ricreativo;
- k. per **appoggio alle immersioni subacquee**: attività professionale dei centri di immersione subacquea e attività di escursionismo subacqueo sportivo o ricreativo dei circoli o associazioni o organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), svolte con l'impiego di natanti da diporto.

3. La disciplina delle attività ricreative/turistiche di carattere locale, quali lo sci nautico, il traino di banana-boat, il paracadutismo ascensionale, tavole a vela, etc., sono contenute

nell'Ordinanza di sicurezza balneare in vigore, mentre quelle relative alle immersioni subacquee nell'Ordinanza n.14 del 16/06/2016, le cui disposizioni, attinenti alla materia oggetto di regolamentazione della presente Ordinanza, si intendono qui richiamate.

Art. 2

(Prescrizioni inerenti ai natanti da diporto)

1. Mezzi di salvataggio, dotazioni di sicurezza e persone trasportabili a bordo:
 - a. in relazione ai mezzi di salvataggio ed alle dotazioni di sicurezza in termini di numero e caratteristiche si fa espresso rinvio agli articoli 54 ed 88, commi 2 e 4, del D.M. 146/2008. Si riportano in allegato alla presente ordinanza le tabelle relative alle dotazioni di sicurezza minime individuali e collettive prescritte per imbarcazioni e natanti da diporto (All.1) e per le imbarcazioni ed i natanti da diporto adibiti a noleggio (All.2).
 - b. Per i natanti da diporto il numero massimo delle persone trasportabili è quello indicato dall'art. 34, comma 3, del D.lgs. 171/2005 e riportato come segue:
 - i. per le unità munite di marcatura CE, dalla targhetta del costruttore e dal manuale del proprietario;
 - ii. per le unità non munite di marcatura CE:
 - se omologate, da copia del certificato di omologazione e dalla dichiarazione di conformità del costruttore;
 - se non omologate, ai sensi dell'art. 60 del D.M. 146/2008, il numero delle persone trasportabili è determinato come segue:
 - ✓ tre persone per unità di lunghezza f.t. fino a mt 3,50;
 - ✓ quattro persone per unità di lunghezza f.t. compresa tra mt 3,51 e 4,50;
 - ✓ cinque persone per unità di lunghezza f.t. compresa tra mt 4,51 e 6,00;
 - ✓ sei persone per unità di lunghezza f.t. compresa tra mt.6,01 e 7,50;
 - ✓ sette persone per unità di lunghezza f.t. compresa tra mt. 7,51 e 8,50;
 - ✓ nove persone per unità di lunghezza f.t. superiore a mt. 8,50.
 - c. Quando sono trasportate attrezzature sportive subacquee, il numero delle persone trasportabili è ridotto in ragione di una persona per ogni 75 Kg di materiale imbarcato. In caso di noleggio, il numero massimo delle persone trasportabili, a prescindere dall'abilitazione dell'unità, non può andare oltre il limite di 12 passeggeri.
2. Limiti di navigazione e requisiti necessari per la conduzione di unità da diporto:
 - a. I limiti di navigazione per i natanti provvisti di marcatura CE sono quelli stabiliti dalla categoria di progettazione di appartenenza di cui all'allegato 2 del D.lgs. 171/2008 e qui di seguito riportati:

Categoria di progettazione	Definizione di categoria	Forza vento (Scala Beaufort)	Altezza significativa delle onde da prendere in considerazione (Hl/3, metri)
A	"in alto mare"	>8	>4
B	"Al largo"	≤8	≤4
C	"In prossimità della costa"	≤6	≤2
D	"In acque protette"	≤4	≤0.3

Nel Circondario Marittimo di Mazara del Vallo le unità appartenenti alla categoria di costruzione 'D' non possono essere impiegate oltre 300 metri dalla costa.

- b. Le unità sprovviste di marcatura CE possono formare oggetto di contratti di locazione o noleggio per l'impiego oltre 1 miglio dalla costa solo se munite di certificazione d'idoneità rilasciata dall'ente tecnico. Alle stesse si applicano i limiti di navigazione indicati all'art. 27 del D.lgs. 171/2005 e di seguito riportati:
- ✓ entro 6 miglia dalla costa;
 - ✓ entro 12 miglia dalla costa, se omologati per la navigazione senza alcun limite o se riconosciuti idonei per tale navigazione da un organismo tecnico notificato ai sensi dell'art. 10 ovvero autorizzato ai sensi del D.lgs. 314/1998; in tale caso durante la navigazione deve essere tenuta a bordo copia del certificato di omologazione con relativa dichiarazione di conformità ovvero l'attestazione di idoneità rilasciata dal predetto organismo;
 - ✓ entro un miglio dalla costa le tavole a vela, natanti a vela con superficie velica non superiore a 4 metri, gli acquascooter, moto d'acqua e mezzi simili;
 - ✓ entro 300 metri dalla costa, i natanti denominati jole, pattini, sandolini, mosconi, pedalò e mezzi simili.
- c. I requisiti di cui debbono essere in possesso tutti coloro i quali assumono la condotta di unità da diporto sono stabiliti ai sensi dell'art. 39 del D.lgs. 171/2005.
- d. Per la conduzione dei natanti da diporto impiegati come unità di appoggio per le immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo è obbligatorio comunque il possesso della patente nautica indipendentemente dalla potenza/cilindrata del motore o di distanza di navigazione dalla costa.

Art. 3

(Comunicazione d'inizio attività di locazione e noleggio di natanti)

1. Fatte salve le disposizioni di cui alla vigente Ordinanza, emanata per disciplinare l'iscrizione di soggetti nei registri di questa Capitaneria di porto ai sensi art. 68 del Codice della Navigazione, gli operatori commerciali, aventi stabile organizzazione nel territorio dell'Unione europea, che intendono effettuare attività di locazione o noleggio di natanti da diporto o di moto d'acqua nell'ambito della giurisdizione della Capitaneria di porto di Mazara del Vallo devono, presentare la comunicazione di inizio su modulo in allegato 3, corredata dalla seguente documentazione:
 - a. certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura in cui sia indicato in oggetto l'attività di locazione o noleggio di unità da diporto e/o di moto d'acqua;
 - b. elenco delle unità da impiegare a fini di cui all'art. 1, distinte per numero progressivo;
 - c. copia della dichiarazione di potenza del motore ovvero del certificato d'uso del motore delle unità da locare o da noleggiare;
 - d. copia del certificato di omologazione o della dichiarazione di conformità CE delle unità da locare o da noleggiare;
 - e. copia del certificato di idoneità al noleggio delle unità da noleggiare;
 - f. copia delle polizze assicurative relative alle unità da locare o da noleggiare.
2. L'attività oggetto di istanza può avere inizio dalla data di presentazione della comunicazione di inizio attività, completa della documentazione sopra indicata. Una copia della comunicazione, debitamente vistata dalla Capitaneria di porto di Mazara del Vallo, è conservata presso la sede dell'impresa ed in copia fotostatica a bordo di ogni natante o moto d'acqua unitamente agli altri documenti previsti.
3. L'operatore commerciale comunica a questa Capitaneria di porto, entro quindici giorni dal verificarsi dell'evento, ogni variazione all'elenco delle unità indicate nella comunicazione di inizio attività, allegando la documentazione tecnica di cui al comma 2. Comunica, altresì, la cessazione dell'attività o ogni altro atto o fatto comunque modificativo o impeditivo dell'esercizio dell'attività.

4. In caso di accertate irregolarità, omissioni o violazioni nell'esercizio dell'attività di cui alla presente ordinanza ovvero nel caso di riscontrata perdita dei requisiti prescritti, l'autorità marittima, in contraddittorio e nella misura richiesta dalla gravità della fattispecie, provvedimento motivato di diffida all'ulteriore esercizio dell'attività.
5. È fatta salva l'osservanza di tutti gli adempimenti fiscali, di pubblica sicurezza o di altro genere previsti ai sensi delle norme vigenti.

Art. 4

(Obblighi per la locazione e il noleggio)

4.1 Obblighi generali per la locazione di natanti

1. I natanti da diporto e le moto d'acqua utilizzati per le attività di locazione o noleggio sono contrassegnati in modo ben visibile con le seguenti indicazioni:
 - a. il nominativo dell'operatore commerciale;
 - b. seguito dal numero progressivo dell'unità locata o noleggiata.
2. Ad eccezione dei piccoli natanti utilizzati per usi turistici di carattere locale, il contratto per le attività di locazione o noleggio è redatto per iscritto. In alternativa, l'accordo tra le parti può essere comprovato dal documento fiscale attestante il pagamento del corrispettivo. In ogni caso, sul titolo contrattuale o sul documento fiscale sono riportati:
 - a. la tipologia della prestazione;
 - b. il numero progressivo dell'unità locata o noleggiata;
 - c. l'indicazione del numero massimo di persone imbarcabili sull'unità in locazione o di quelle da imbarcare sull'unità a noleggio;
 - d. i dati anagrafici, il domicilio e un recapito telefonico del locatore o del noleggiante nonché del locatario o del noleggiatore;
 - e. in caso di locazione, gli estremi della patente nautica, qualora richiesta per la conduzione del mezzo nautico.
3. L'originale o copia conforme del titolo contrattuale è conservata a bordo.

4.2 Obblighi specifici per la locazione di natanti

1. Fatti salvi in ogni caso gli obblighi di legge di cui all'articolo 45, capo I. Titolo III del D.lgs. n. 171/2005, il locatore deve:
 - a. verificare che il locatario abbia compiuto il sedicesimo anno di età;
 - b. informare il locatario che per la navigazione oltre le sei miglia dalla costa è prescritto il possesso della patente nautica almeno di categoria A e, nel caso, ne richiede l'esibizione;
 - c. informare il locatario della distanza di navigazione dalla costa cui il natante è abilitato e gli consegna i documenti di bordo;
 - d. illustra al locatario le modalità di funzionamento del motore, il corretto uso delle dotazioni di sicurezza di bordo e del sistema di ancoraggio e le particolari prescrizioni dell'autorità marittima relativa alla zona di interesse;
 - e. consegnare il natante in perfetta efficienza, dotato di tutti i mezzi di salvataggio e delle dotazioni di sicurezza previsti nell'allegato V del decreto ministeriale 29/07/2008, n. 146 (Regolamento di attuazione del codice della nautica) e successive modifiche;
 - f. tenere esposti, presso la sede della ditta (dove sarà conservata copia del presente regolamento) e comunque nel luogo ove avviene materialmente la consegna del natante, i seguenti atti/documenti:
 - i. ove l'attività si riferisca esclusivamente a natanti da spiaggia, l'ordinanza di sicurezza balneare vigente e le tariffe applicate;
 - ii. negli altri casi, oltre a quanto previsto al precedente punto, il bollettino meteo in corso di validità, la carta nautica della zona, gli avvisi ai naviganti e le ulteriori disposizioni particolari di polizia marittima in vigore nella zona ed in quelle limitrofe, sia di carattere permanente che transitorio.

- g. a prendere nota, in apposito registro, dei dati anagrafici del locatario e degli eventuali passeggeri con i relativi recapiti telefonici; dovrà sempre, in particolare, prendersi nota dei numeri degli eventuali telefoni cellulari portati a bordo, salvo espresso rifiuto del locatario o noleggiatore; nel caso dei natanti da spiaggia dall'impiego limitato entro i 300 metri dalla costa è sufficiente registrare le generalità di uno solo locatario;
 - h. a prendere altresì nota dell'itinerario di massima dichiarato dai locatari, a meno che non si tratti di natanti da spiaggia con impiego limitato entro i 300 metri dalla battigia;
 - i. a mantenersi immediatamente rintracciabile dall'Autorità Marittima, indicando eventualmente un idoneo sostituto, durante i periodi di utilizzo dei mezzi locati, dal momento dell'uscita in mare a quello del rientro;
 - j. a dotarsi di un mezzo nautico idoneo all'assistenza in mare dei natanti in locazione, a bordo del quale dovrà tenersi un salvagente anulare con cima galleggiante di 30 metri, più un estintore qualora siano locati natanti a motore;
4. Il locatore, in caso di avverse condimeteo, è tenuto, ad esporre idoneo avviso di sospensione dell'attività o ad esporre la bandiera rossa, analogamente a quanto previsto per i titolari di stabilimenti balneari.
 5. Se il locatario non è in possesso di patente nautica, l'operatore commerciale illustra e consegna al locatario le istruzioni indicate nell'allegato 4.
 6. Nel caso di locazione, il natante è consegnato in godimento autonomo del conduttore il quale esercita con esso la navigazione e ne assume la responsabilità. In tale fattispecie, l'unità è condotta con la patente nautica, se prescritta, e può imbarcare il numero dei passeggeri indicati nella dichiarazione di conformità per le unità munite di marcatura CE ovvero nel certificato di omologazione per le unità non munite di marcatura CE.
 7. La locazione di piccoli natanti a remi, per usi turistici di carattere locale, quali jole, pattini, sandolini, mosconi, pedalò, derive a vela e moto d'acqua può essere effettuata per il periodo massimo giornaliero decorrente da un'ora dopo l'alba a un'ora prima del tramonto ed esclusivamente con condizioni meteomarine favorevoli.
 8. Fatto salvo quanto previsto dalla Federazione italiana vela per le derive veliche dei circoli sportivi, i natanti di cui al comma 1 non possono essere affidati a persone di età inferiore a quattordici anni.

4.3 Obblighi specifici per il noleggio di natanti

1. Nel caso di noleggio, il natante rimane nella disponibilità dell'operatore commerciale che provvede ad esercitare la navigazione nei modi e con i titoli abilitativi previsti dalla vigente normativa ed in possesso almeno di patente nautica di categoria A o titolo equipollente.
2. L'operatore commerciale deve mantenere l'unità in perfetta efficienza, completa di tutti i mezzi di salvataggio e delle dotazioni di sicurezza previsti per le unità impiegate in noleggio dal decreto ministeriale 29 luglio 2008, n. 146.
3. Sarà obbligo di chi esercita attività di noleggio tenere esposti e ben visibili al pubblico, sia nel luogo in cui avviene il contratto con l'utente che in quello ove stazionano le unità, i prezzi applicati e le relative condizioni generali, nonché un'apposita tabella informativa che riporti almeno le seguenti informazioni:
 - a. la dicitura: "Circondario Marittimo di Mazara del Vallo - Ordinanza n° __/2022;
 - b. la dicitura: "NOLEGGIO NATANTI DA DIPORTO (CON CONDUCENTE)";
 - c. la denominazione identificativa, corrispondente a quella riportata sui natanti ai sensi del precedente art. 4.1, comma 1;
 - d. la dicitura: "per informazioni rivolgersi: (specificare indirizzo e/o numero telefonico)".
4. Consegnare l'unità al noleggiatore convenientemente armata ed equipaggiata, in conformità a quanto stabilito dalla normativa vigente per la navigazione da intraprendere.
5. Rispettare le disposizioni vigenti in materia di contratti di lavoro per quanto riguarda l'imbarco del comandante e dell'eventuale equipaggio.

Art. 5

(Norme di comportamento dei conduttori – utilizzazione delle unità in locazione)

1. I natanti da diporto e le moto d'acqua non possono essere ceduti in sublocazione e non possono essere impiegati per la pratica dello sci nautico.
2. Il locatario è tenuto a utilizzare l'unità con la massima diligenza e ad assumere comportamenti atti a non arrecare danni e offese a terzi ovvero a beni pubblici ed ambientali né a provocare emissioni o rumori molesti.

Art. 6

(Comunicazione di inizio attività di appoggio alle immersioni subacquee)

1. I centri di immersione, circoli associazioni e ONLUS, aventi stabile organizzazione nel territorio dell'Unione europea, che intendono utilizzare natanti in appoggio alle immersioni subacquee, presentano all'autorità marittima o delle acque interne competente per territorio o, se diversa, a quella in cui abitualmente stazionano le unità da diporto, apposita comunicazione di inizio attività resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, su modulo conforme all'allegato 3.
2. Alla segnalazione certificata di inizio attività sono allegati:
 - a. certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura da cui risulti l'attività di centro di immersione e di addestramento subacqueo per i praticanti immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo;
 - b. copia della dichiarazione di potenza del motore, ovvero del certificato d'uso del motore, dei natanti in appoggio alle immersioni subacquee;
 - c. copia del certificato di omologazione o dichiarazione di conformità CE dei natanti di appoggio alle immersioni subacquee;
 - d. polizza assicurativa dei natanti di appoggio alle immersioni subacquee.
3. Gli operatori di assistenza subacquea curano la tenuta di un registro, vidimato dall'autorità marittima o delle acque interne competente, sul quale riportano:
 - a. gli estremi identificativi del natante utilizzato;
 - b. i nominativi del conduttore munito di patente nautica, dell'istruttore e del soggetto abilitato al primo soccorso subacqueo e i loro recapiti telefonici;
 - c. il piano di immersione con indicazione di data, ora e luogo dell'immersione;
 - d. il numero dei partecipanti alle immersioni.
4. L'attività oggetto di comunicazione di inizio attività può avere inizio dalla data di presentazione della stessa comunicazione.
5. L'operatore commerciale di assistenza subacquea comunica all'autorità marittima o delle acque interne competente, entro quindici giorni dal verificarsi dell'evento, ogni variazione delle unità navali indicate nella comunicazione di inizio attività, allegando la documentazione tecnica di cui al comma 2. Comunica, altresì, la cessazione dell'attività o ogni altro atto o fatto comunque modificativo o impeditivo dell'esercizio dell'attività.
6. In caso di accertate irregolarità, omissioni o violazioni nell'esercizio dell'attività di cui alla presente ordinanza ovvero nel caso di riscontrata perdita dei requisiti prescritti, l'autorità marittima adotta, in contraddittorio e nella misura richiesta dalla gravità della fattispecie, provvedimento motivato di diffida, sospensione o interdizione dall'esercizio dell'attività.

Art. 7

(Attività di appoggio alle immersioni subacquee)

1. Per la conduzione dei natanti da diporto impiegati come unità di appoggio per le immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo è richiesta la maggiore età e il possesso della patente nautica di categoria A o superiore.
2. A bordo del natante deve essere sempre presente un operatore di assistenza subacquea in qualità di accompagnatore o istruttore munito di brevetto rilasciato da una delle federazioni o

associazioni nazionali e internazionali riconosciute, che deve operare entro i limiti del proprio brevetto, con un numero massimo di subacquei prescritto dalle norme e procedure didattiche vigenti e secondo i limiti di profondità stabiliti dal brevetto posseduto dagli stessi. Deve, altresì, essere sempre presente una persona abilitata al primo soccorso subacqueo.

3. Le attrezzature subacquee devono essere mantenute in perfetta efficienza e munite delle certificazioni di collaudo e revisioni periodiche previste dalle norme vigenti.

Art. 8

(Disposizioni particolari di sicurezza per la locazione degli acquascooter)

1. È consentita la locazione di acquascooter che siano muniti di un dispositivo di blocco automatico del motore a distanza.
2. Durante la navigazione il conduttore deve portare il bracciale di arresto d'emergenza del motore fissato stabilmente al polso.
3. In ogni caso l'impiego del mezzo deve avvenire sotto il continuo controllo da terra del locatore che interverrà senza indugio, azionando il dispositivo di blocco a distanza in tutte quelle circostanze in cui sia ritenuto opportuno a garanzia della incolumità pubblica (evoluzioni nelle vicinanze di altri natanti, violazione del divieto di navigazione entro 500 metri dalla costa, palese imperizia nella conduzione del mezzo etc.).

Art. 10

(Disposizioni finali)

1. I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, saranno puniti ai sensi degli articoli 1164, 1174, 1218 e 1231 del Codice della Navigazione. Se conduttori di unità da diporto incorrono nell'illecito amministrativo di cui all'art. 53 del D.L.vo n° 171/2005 e saranno, inoltre, ritenuti responsabili civilmente per danni a terzi in conseguenza delle loro azioni od omissioni.
2. La presente Ordinanza abroga e sostituisce la precedente Ordinanza n. 15/2016 emanata in data 16/06/2016 dal Capo del Circondario Marittimo di Mazara del Vallo.
3. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare le norme contenute nella presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo dell'Ufficio, l'inclusione alla pagina "ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/mazara-del-vallo, nonché l'opportunità di diffusione tramite organi di informazione.
4. La presente Ordinanza entra in vigore a decorrere dalla data odierna.

Mazara del Vallo

IL COMANDANTE

C.F. (CP) Enrico ARENA

(documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.lgs. 07/03/2005, n. 82)

MEZZI DI SALVATAGGIO E DOTAZIONI DI SICUREZZA MINIME DA TENERE A BORDO DI IMBARCAZIONI E NATANTI DI PORTO IN RELAZIONE ALLA DISTANZA DALLA COSTA O DALLA RIVA

A) Dotazioni di sicurezza per le unità da diporto (con o senza marcatura CE)

	Senza alcun limite	Entro 50 miglia	Entro 12 miglia	Entro 6 miglia	Entro 3 miglia	Entro 1 miglia	Entro 300 metri	Nei fiumi, torrenti e corsi d'acqua
zattera di salvataggio (per tutte le persone a bordo)	x	x						
zattera di salvataggio costiera (per tutte le persone a bordo)			x					
cinture di salvataggio (una per ogni persona a bordo)	x	x	x	x	x	x		x
salvagente anulare con cima	x (1)	x (1)	x (1)	x (1)	x (1)	x (1)		x (1)
boetta luminosa	x (1)	x (1)	x (1)	x (1)				
boetta fumogena	x (3)	x (2)	x (2)	x (2)	x (1)			
bussola e tabelle delle deviazioni (a)	x	x	x					
Orologio	x	x						
Barometro	x	x						
Binocolo	x	x						
carte nautiche della zona in cui si effettua la navigazione (b)	x	x						
strumenti da carteggio	x	x						
fuochi a mano a luce rossa	x (4)	x (3)	x (2)	x (2)	x (2)			
razzi a paracadute a luce rossa	x (4)	x (3)	x (2)	x (2)				
cassetta di pronto soccorso (c)	x	x						
fanali regolamentari (d)	x	x	x	x	x			
apparecchi di segnalazione sonora (e)	x	x	x	x	x			
strumento di radioposizionamento (LORAN, GPS)	x	x						
apparato VHF	x	x	x					
riflettore radar	x	x						
E.P.I.R.B (Emergency Position Indicating Radio Beacon)	x							

B) Ulteriori dotazioni di sicurezza per le unità senza marcatura CE

Pompa o altro attrezzo di Esaurimento	x	x	x	x	x	x		
Mezzi antincendio - estintori : come indicato nella Tabella 1 (estintori) (f)	x	x	x	x	x	x		

Per le note alla presente tabella si rimanda all'allegato V del Decreto Ministeriale n° 146 del 29 Luglio 2008;

MEZZI DI SALVATAGGIO E DOTAZIONI DI SICUREZZA DA TENERE A BORDO DELLE IMBARCAZIONI E DEI NATANTI ADIBITI A NOLEGGIO

Dotazioni di sicurezza	Entro 12 miglia	Entro 6 miglia	Entro 3 miglia e in acque interne
Zattera di salvataggio ¹	X (1)	X (1) ²	-
Cinture di salvataggio ³	X	X	X
Salvagente anulare con cima munita di boetta luminosa	X (1)	X (1)	X (1)
Boetta fumogena	X (3)	X (2)	X (1)
Bussola e tabella delle deviazioni ⁴	X	X	-
Orologio	X	-	-
Barometro	X	-	-
Binocolo	X	-	-
Carte nautiche ⁵	X		
Dispositivi di radio posizionamento/GPS	X	-	-
Strumenti da carteggio ⁶	X	-	-
Fuochi a mano a luce rossa	X (4)	X (3)	X (2)
Razzi a paracadute a luce rossa	X (4)	X (3)	X (2)
Cassetta di pronto soccorso (come da tabella A annessa al decreto ministeriale 25 maggio 1988, n. 279)	X	X	-
Fanali e dispositivi di segnalazione sonora conformi alla Convenzione Internazionale per prevenire gli abbordi in mare, del 20 ottobre 1972	X	X	X
Riflettore radar	X	X	-
Scandaglio a mano munito di cima lunga almeno 25 metri o scandaglio elettronico	X	X	X
Dispositivo di esaurimento sentina	X	X	X
Dispositivo antincendio ⁷	X	X	X
Apparati radio	VHF DSC	VHF	VHF

Per le note alla presente tabella si rimanda all'allegato X (articolo 88 comma 2) del Decreto Ministeriale n° 146 del 29 Luglio 2008

TABELLA ESTINTORI

A) natanti da diporto (1 estintore)

Potenza totale installata P (KW)	Capacità estinguente portatile
$P \leq 18.4$	13 B
$18.4 < P \leq 147$	21 B
$P > 147$	34 B

B) imbarcazioni da diporto:

Potenza totale installata	Numero e capacità estinguente degli estintori		
P (KW)	In plancia o posto guida	In prossimità dell'apparato motore (1)	In ciascuno degli altri locali o gruppi di locali adiacenti
$P \leq 18.4$	1 da 13 B	//	1 da 13 B
$18.4 < P \leq 74$	1 da 13 B	1 da 21 B	1 da 13 B
$74 < P \leq 147$	1 da 13 B	2 da 13 B	1 da 13 B
$147 < P \leq 294$	1 da 13 B	1 da 21 B e 1 da 13 B	1 da 13 B
$294 < P \leq 368$	1 da 13 B	1 da 34 B e 1 da 21 B	1 da 13 B
$P > 368$	1 da 13 B	2 da 34 B	1 da 13 B

Per le note alla presente tabella si rimanda all'allegato V del Decreto Ministeriale n° 146 del 29 Luglio 2008;

COMUNICAZIONE DI INIZIO ATTIVITA'

Alla Capitaneria di porto di Mazara del Vallo

Il sottoscritto _____, nato a _____,
il ____/____/____, residente a _____, C.F. _____
_____, legale rappresentante di:

- ☐ Società/Ditta individuale di locazione/noleggio;
- ☐ Centro di immersione e addestramento subacqueo;
- ☐ Circolo/Associazione/Onlus di escursionismo subacqueo;

con sede a _____, Prov. _____, in _____
_____, n. _____ tel. _____/_____, iscritta al n. _____
del Registro delle imprese presso C.C.I.A.A. di _____, P.IVA

DICHIARA

ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 (autocertificazione)

1. di voler iniziare/proseguire¹ per l'anno _____, a partire dal giorno ____/____/____, l'attività di locazione/noleggio¹ di natanti da diporto nell'ambito del Circondario Marittimo di Mazara del Vallo, utilizzando le unità di seguito elencate;
2. che tutti i dati indicati, sono veritieri e corrispondono alla documentazione ufficiale esistente;
3. che le unità di seguito elencate, compresi i relativi apparati e dotazioni, sono in regola con tutte le disposizioni normative applicabili ed in possesso delle certificazioni e dotazioni di sicurezza prescritte dal D.lgs. 171/2005 (Codice della nautica da diporto), dal relativo regolamento di esecuzione, approvato con D.M. 146/2008 e ss.mm. e ii., nonché dalle Ordinanze dell'Autorità Marittima;
4. di essere in possesso di tutte le autorizzazioni, nulla-osta e simili previsti per l'esercizio dell'attività in oggetto;
5. di rispettare tutte le prescrizioni previste dalla normativa vigente, incluse quelle stabilite dalla presente Ordinanza, per l'esercizio delle attività in oggetto;
6. che comunicherà preventivamente, con analoghe modalità, ogni variazione relativa ad uno qualsiasi dei dati indicati nella presente dichiarazione;
7. di manlevare l'Amministrazione da ogni responsabilità ed azione per danno a persone o cose derivanti dall'esercizio dell'attività oggetto della presente comunicazione;
8. di essere consapevole che, oltre alle sanzioni previste, in caso di accertata carenza delle condizioni e modalità di esercizio dell'attività in questione, oppure di grave o ripetuta inosservanza delle disposizioni di cui alla presente Ordinanza, questa Autorità Marittima si riserva la facoltà di vietare la prosecuzione dell'esercizio dell'attività oggetto della presente dichiarazione.
9. Che i seguenti natanti da diporto/moto d'acqua sono utilizzati per:

- ☐ locazione;
- ☐ noleggio;
- ☐ appoggio alle immersioni subacquee;

¹ Cancellare la dicitura che non interessa

secondo le modalità previste dal decreto ____/____/____ n. ____ con base di imbarco nel Comune d _____
_____, in località _____;

che sono coperti da assicurazione obbligatoria estesa a tutte le persone imbarcabili, compreso il conducente, con i massimali previsti per la responsabilità civile dalla vigente normativa;

che, nel caso di noleggio o appoggio alle immersioni subacquee, verranno condotti da persona maggiorenne e in possesso della patente nautica di categoria A o superiore.

N° ____², tipo _____³, lunghezza (m) _____, larghezza (m) _____,
colore _____

_____, potenza motore max motore ____/____ Cv/kW, max persone trasportabili _____, scadenza
assicurazione ____/____/____.

N° _____, tipo _____, lunghezza (m) _____, larghezza (m) _____,
colore _____

_____, potenza motore max motore ____/____ Cv/kW, max persone trasportabili _____, scadenza
assicurazione ____/____/____.

N° _____, tipo _____, lunghezza (m) _____, larghezza (m) _____,
colore _____

_____, potenza motore max motore ____/____ Cv/kW, max persone trasportabili _____, scadenza
assicurazione ____/____/____.

N° _____, tipo _____, lunghezza (m) _____, larghezza (m) _____,
colore _____

_____, potenza motore max motore ____/____ Cv/kW, max persone trasportabili _____, scadenza
assicurazione ____/____/____.

N° _____, tipo _____, lunghezza (m) _____, larghezza (m) _____,
colore _____

_____, potenza motore max motore ____/____ Cv/kW, max persone trasportabili _____, scadenza
assicurazione ____/____/____.

N° _____, tipo _____, lunghezza (m) _____, larghezza (m) _____,
colore _____

_____, potenza motore max motore ____/____ Cv/kW, max persone trasportabili _____, scadenza
assicurazione ____/____/____.

N° _____, tipo _____, lunghezza (m) _____, larghezza (m) _____,
colore _____

_____, potenza motore max motore ____/____ Cv/kW, max persone trasportabili _____, scadenza
assicurazione ____/____/____.

² Numero identificativo progressivo dei natanti della società/ditta, centro di immersione e addestramento subacqueo, circolo/associazione onlus di escursionismo subacqueo.

³ Unità pneumatica, lancia/gozzo, cabinato/semicabinato a motore, open a motore, unità a vela.

N° _____, tipo _____, lunghezza (m) _____, larghezza (m) _____,
colore _____

_____, potenza motore max motore ____/____ Cv/kW, max persone trasportabili _____, scadenza
assicurazione ____/____/____.

N° _____, tipo _____, lunghezza (m) _____, larghezza (m) _____,
colore _____

_____, potenza motore max motore ____/____ Cv/kW, max persone trasportabili _____, scadenza
assicurazione ____/____/____.

Luogo e data _____

Firma

Nota: Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 recante la disciplina europea per la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, e nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come novellato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, il sottoscritto è informato che i dati personali forniti verranno trattati esclusivamente per le finalità connesse al procedimento richiesto e nel rispetto degli obblighi di riservatezza previsti dalla normativa sopra richiamata.

Istruzioni per la locazione di natanti ai sensi dell'articolo 4, comma 4, da consegnare obbligatoriamente all'utilizzatore in tutti i casi in cui non è richiesta la patente nautica.

Le istruzioni per la locazione di natanti da diporto devono contenere:

- a) **CONDUTTORE:** indicazione che è responsabile della navigazione dell'unità, dell'utilizzo delle sue attrezzature, della sicurezza degli occupanti e dei terzi e che non può sublocare l'unità o utilizzarla per lo sci nautico o per il traino di altre unità.
- b) **PRIMA DI LASCIARE L'ORMEGGIO,** l'utilizzatore deve:
 - documentarsi su specifiche ordinanze dell'autorità competente che regolano la navigazione nell'area di interesse;
 - verificare la disposizione e il corretto uso delle dotazioni di sicurezza presenti a bordo;
 - controllare la presenza di carburante;
 - leggere il bollettino meteorologico del giorno;
 - informarsi sui limiti di navigazione in caso si intenda navigare in parchi e aree marine protette.
- c) **PRIMA DI ACCENDERE IL MOTORE,** l'utilizzatore deve:
 - verificare che tutte le persone siano a bordo;
 - verificare che non ci siano cime in acqua;
 - allacciare lo stacco di sicurezza del motore fuoribordo.
- d) **STACCO DI SICUREZZA,** con l'illustrazione del funzionamento del dispositivo per i motori fuoribordo.
- e) **PRINCIPI DI GOVERNO DELL'UNITÀ,** con l'illustrazione della distinzione tra l'effetto del motore/timone se con comando a barra e l'effetto del motore/timone con l'uso di timoneria.
- f) **LIMITI DI VELOCITÀ,** con l'indicazione dei limiti di 8 nodi entro 5.000 metri dalle coste, di 3 nodi nei porti, nelle rade e nelle baie dove sostano altre unità all'ancora.
- g) **INGRESSO E USCITA DAI PORTI,** con l'indicazione, corredata di immagini, delle precedenza e dell'obbligo di tenere la propria destra in entrata e in uscita, salvo diverse indicazioni da parte dell'Autorità Marittima, e di dare precedenza alle unità in entrata e in uscita dal porto se si naviga attraversando la fascia di 500 metri dall'imboccatura.
- h) **AREE RISERVATE ALLA BALNEAZIONE,** con l'illustrazione della distanza dalla costa e della funzione dei "corridoi di lancio" per l'ingresso e l'uscita in sicurezza dalla zona riservata alla balneazione.
- i) **SUBACQUEO IN IMMERSIONE,** con l'illustrazione, corredata di immagini, del segnale sub e della distanza da tenere dallo stesso.
- l) **PRECEDENZE,** con l'illustrazione, corredata da immagini, dei diritti di rotta, in particolare:
 - quando due unità che navigano a motore si vanno incontro con rotte direttamente opposte o quasi opposte;
 - quando due unità che navigano a motore navigano con rotte che s'incrociano;
 - quando due unità che navigano a vela si avvicinano l'una all'altra e ciascuna di esse prende il vento da lati diversi;
 - quando due unità che navigano a vela si avvicinano l'una all'altra e ciascuna di esse prende il vento dallo stesso lato;
 - di unità intente a pescare e unità adibite a pubblico servizio di linea.
- m) **ANCORAGGIO,** con l'illustrazione, corredata da immagini, di come disporre l'unità rispetto alla direzione del vento e l'indicazione della lunghezza base della cima o catena pari a tre volte la profondità del fondale;
- n) **NAVIGAZIONE CON ONDA,** con l'illustrazione, corredata da immagini, di come affrontare il mare formato di prua, specificando all'utente:
 - di non affrontare le creste dell'onda frontalmente, ma con la tre/quarti della prua (mascone);
 - di graduare l'acceleratore, arrivando con un buon abbrivio, ma in decelerazione, sulla cresta dell'onda e di riaccelerare appena la cresta è stata scavalcata.
- o) **USO DEL VHF,** con le indicazioni sull'uso dell'apparato che specifichino le modalità di trasmissione e i principali termini utilizzati per la comprensione la comunicazione ("passo", "ricevuto", "interrogativo"), la funzione del canale 6 e i periodi di silenzio obbligatori durante i primi 3 minuti di ogni mezzora, le modalità della chiamata di immediato pericolo "Mayday", le modalità della chiamata di sicurezza "Pan", i canali utilizzabili per la comunicazione barca-barca e quello riservato alla trasmissione del bollettino meteo, le responsabilità del conduttore per l'uso improprio dell'apparato.
- p) **FANALI DEI PORTI,** con l'illustrazione, corredata da immagini, della loro funzione di allineamento rispetto all'imboccatura del porto.
- q) **PRINCIPALI FANALI DELLE UNITÀ,** con l'illustrazione, tramite immagine, delle luci mostrate da un'imbarcazione a vela, da un'imbarcazione a motore e da una nave di lunghezza superiore a 50 metri, con vista da prua, da poppa e di una fiancata, nonché l'indicazione dei fanali mostrati da un'unità a vela che naviga a motore, del fanale giallo lampeggiante di un aliscafo, delle luci di fonda.